

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 188 dell'8 luglio 2025

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2010, N. 17
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13
"RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE")**

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 17/2010)

Le disposizioni del comma 1 e del comma 2, nella parte in cui inserisce il comma 2 bis, sono dirette a modificare l'articolo 8 della l.r. 17/2010 e, in particolare, a precisare il numero dei membri che ciascun Ordine designa per la composizione della "Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica" nonché le relative deleghe.

Considerato che tale organismo è già previsto dalla legge regionale 17/2010 non ci sono aggravii di spesa.

La disposizione del comma 2, nella parte in cui inserisce il comma 2 ter dell'articolo 8 della l.r. 17/2010, riproduce quanto già previsto dalla medesima legge, sulle modalità di costituzione della Consulta da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare permanente. Anche tale disposizione, pertanto, è ad invarianza finanziaria.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria.